

Calcio - Manifestazione sportiva - Lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole di gioco - Intervento a gamba tesa

07/10/2003 Calcio - Manifestazione sportiva - Lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole di gioco - Intervento a gamba tesa - Superare i limiti della lealtà sportiva commette il reato di lesioni colpose di cui all'articolo 590 del Codice penale

Penale e Procedura penale - Manifestazione sportiva - Calcio - Intervento a gamba tesa - Reato di lesione colposa - art. 590 cp (**Cassazione , sez. IV penale, sentenza 07.10.2003 n. 39204**)

Motivi della decisione

Fxxxxxxx Cxxxxxx era imputato del reato di cui all'articolo 590 Cp poiché – durante un incontro di calcio disputato in un campo di atletica leggera in Enna – per colpa, consentita nel non aver osservato regole di correttezza e di gioco, in un contrasto calcistico con l'avversario M.P., lo colpiva con un calcio alla faccia e gli cagionava una lesione personale, consistente in una frattura alla branca rientrante dalla mandibola destra, giudicata guaribile in giorni 40 (in Enna, 26 dicembre 1995).

Il Pretore di Enna, con sentenza del 18 giugno 1998, lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di lire 600.000 di multa e al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in sede civile, e alla rifrazione delle spese dalla stessa sostenute. A seguito di appello del difensore dell'incolpato, la Corte di appello di Caltanissetta, sezione seconda penale, con sentenza 926/02, confermava la sentenza di primo grado e condannava il Catanese al pagamento delle relative spese, nonché alla rifrazione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo, oltre Iva e Cpa.

Avverso tale provvedimento ricorre il difensore e formula due motivi di gravame.

1. Violazione dell'articolo 590 Cp in relazione agli articoli 50 e 51 Cp: aveva sostenuto nei motivi di appello che l'imputato avrebbe dovuto essere assolto in quanto (a suo avviso) era rimasto provato che lo scontro era stato del tutto fortuito ed era avvenuto esclusivamente nel contesto di un'azione di gioco al solo fine di impossessarsi del pallone. In ricorso riprende tale motivo assumendo che la Corte di merito non si è pronunciata su tale punto, ignorando il principio che ha dato vita a una causa di giustificazione atipica non codificata, secondo cui la involontaria violazione delle regole di gioco determinata da carica agonistica tale da non superare il rischio consentito deve essere qualificata come illecito sportivo esente da responsabilità penale.

2. Violazione degli articoli 129, 546 lettera e) in relazione all'articolo 606, lettera e) del codice di rito. Deduce una mancata applicazione della causa di giustificazione invocata, ed omissione di qualsiasi considerazione circa la valutazione logico-giuridica posta a base della pronuncia. Riprende, in pratica, il primo motivo di censura sotto il profilo dell'articolo 129 Cpp fatto non costituente reato e quindi assoluzione conseguente.

Calcio - Manifestazione sportiva - Lesione personale mediante una violazione volontaria delle regole di gioco - Intervento a gamba tesa

Osserva questa Corte che il ricorso è destituito di giuridico fondamento. Per convincersene, basterà notare come la Corte di merito si sia posta il problema del cosiddetto "illecito sportivo" e lo abbia superato con una corretta ricostruzione dei fatti, assumendo che l'imputato realizzò l'evento lesivo mediante una violazione volontaria delle regole di gioco, tali da superare i limiti della lealtà sportiva, con un intervento a gamba tesa.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2003.

Depositata in cancelleria il 7 ottobre 2003.